Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 giugno 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 444.

Ricostituzione dei comuni di Ceto, Cerveno, Berzo Inferiore e Prestine (Brescia).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2079;
Visto il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2080;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Ceto e Cerveno, riuniti in unico Comune denominato Ceto Cerveno con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2079, ed i comuni di Berzo Inferiore e Prestine, aggregati a quello di Bienno con regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2080, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Ceto, Cerveno, Berzo Inferiore e Prestine ed il nuovo organico del comune di Bienno saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ceto Cerveno e di Bienno, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 32. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 445.

Ricostituzione del comune di Castelseprio (Varese).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1082;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Castelseprio, aggregato a quello di Carnago con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1082, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Castelseprio ed il nuovo organico del comune di Carnago saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti, anteriormente alla loro fusione, disposta con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1082.

Al personale già in servizio presso il comune di Carnago, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. **446.**
Ricostituzione del comune di Anterivo (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 settembre 1925, n. 1689;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Anterivo, aggregato a quello di Capriana con regio decreto 11 settembre 1925, n. 1689, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Anterivo ed il nuovo organico del comune di Capriana saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale già in servizio presso il comune di Capriana, che sarà eventualmente inquadrato nell'organico del ricostituito comune di Anterivo, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. **447.**
Ricostituzione del comune di Cissone (Cuneo).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2965;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cissone, aggregato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2965, al comune di Serravalle Langhe (provincia di Cuneo), è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cissone ed il nuovo organico del comune di Serravalle Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione, disposta con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 2965.
Al personale già in servizio presso il comune di Serravalle Langhe, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 30 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 maggio 1947, n. 448.

Ricostituzione del comune di Rodì (Messina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2334;
Visto il regio decreto 17 febbraio 1927, n. 239;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Rodì, aggregato a quello di Castroreale con regio decreto 17 febbraio 1927, n. 239, è ricostituito con la circoscrizione territoriale stabilita dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2334.

Il Prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Rodì ed il nuovo organico del comune di Castroreale saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Castroreale, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 maggio 1947, n. 449.

Concessione di una indennità al personale provinciale delle imposte dirette.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle imposte dirette che in seguito a disposizioni delle competenti autorità gerarchiche adempie ai servizi di verifiche contabili, le quali richiedano la permanenza fuori della sede d'ufficio od all'intervento e patrocinio degli interessi erariali presso le Commissioni delle imposte, è concessa un'indennità pari ad un quinto della normale diaria di missione, escluso il supplemento di pernottazione, dovuta al grado del funzionario, per ogni giorno di durata dell'incarico.

L'attestazione dei giorni impiegati nell'espletamento di ciascun incarico è fatta dal capo dell'ufficio, da cui il funzionario dipende.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 450.

Estensione dei regi decreti 2 maggio 1940, n. 367 e 6 gennaio 1942, n. 27, alle promozioni dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile e del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, contenente norme esecutive interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, contenente norme per le promozioni mediante esame nei ruoli del personale tecnico del Corpo del genio civile e di quello di custodia alle opere idrauliche e di bonifica;

Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, con il quale è stato modificato l'art. 23 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 23 e 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nonchè gli articoli 4 e 5 del regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, per quanto riguarda la promozione ai gradi 10° e 11° del ruolo degli assistenti del Corpo del genio civile e di quello di custodia delle opere idrauliche di bonifica, e di estendere il disposto degli articoli 8 e seguenti del regio decreto 4 gennaio 1942, n. 27 succitato, per le promozioni al grado 10° dei predetti due ruoli e di quello dei disegnatori del Corpo del genio civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Le promozioni al grado 9° (assistente principale) del personale degli assistenti (gruppo *C*) del Corpo del genio civile, di cui alla tabella n. 49 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni al grado 10° (primo assistente) del ruolo del personale suindicato, sono conferite secondo le norme di cui al regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso per merito distinto agli assistenti (grado 11°) ed agli assistenti aggiunti (grado 12°) e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità agli assistenti (grado 11°) che, nei ruoli del Genio civile classificati nel gruppo *C* abbiano compiuto nel primo caso nove anni e nel secondo caso undici anni di servizio complessivamente nei gradi 11°, 12° e 13°, compreso il servizio di prova e calcolabili a mente delle disposizioni vigenti.

Le promozioni al grado 11° (assistente) del personale predetto sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado 12° (assistente aggiunto) dello stesso ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°.

Le promozioni al grado 12° (assistente aggiunto) del personale di cui sopra sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati del grado inferiore (aiuto assistenti) dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e dimostrate idoneità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento dell'anzianità richiesta per le promozioni ai gradi 11° e 12°, di cui ai precedenti due comma, si tiene anche conto del periodo di prova e si computa per intero l'eventuale servizio prestato in altri ruoli del gruppo *C*.

Art. 2.

Per le promozioni del personale (gruppo *C*) di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, di cui alla tabella n. 50 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 per il personale degli assistenti del Corpo del genio civile.

Art. 3.

Gli articoli 23 e 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e gli articoli 4 e 5 del regio decreto 4 aprile 1929, n. 600, sono abrogati.

Art. 4.

Le disposizioni del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono estese, in quanto ancora applicabili, alle promozioni al grado 10° dei ruoli di gruppo *C* del personale dei disegnatori e degli assistenti del Corpo del genio civile nonchè del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Possono essere scrutinati per le promozioni di cui al precedente comma coloro che abbiano l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947.

DE NICOLA

DE GASPERI — SERENI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1947
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 60. — FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 451.

Istituzione temporanea di vari posti presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid e il Consolato d'Italia in San Sebastiano.

N. 451. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale sulla proposta del Ministro per gli affari esteri vengono approvate:

l'istituzione temporanea di un posto di commissario consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l'istituzione temporanea di un secondo posto di consigliere presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l'istituzione temporanea di un secondo posto di 1° segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l'istituzione temporanea di un secondo posto di 2° segretario presso l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l'istituzione temporanea di un posto di cancelliere presso il Consolato d'Italia in San Sebastiano.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 452.

Istituzione di un posto di 1° archivista all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid.

N. 452. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un posto di 1° archivista all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a Madrid.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 453.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 453. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 30.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal cav. Osvaldo Pardo, con atto pubblico in data 25 gennaio 1946, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del « Prof. Alessandro Della Seta » e da conferirsi, ogni due anni, alla migliore tesi di laurea in archeologia e, preferibilmente, in etruscologia, fra quelle che saranno state discusse presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 aprile 1947, n. 454.

Autorizzazione all'Istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella ad accettare una donazione.

N. 454. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 70.500 nominali in titoli di Stato rendita 5 % fatta da ex allievi dell'Istituto, allo scopo di fondare una borsa di studio intitolata al « Preside prof. Albino Machetto ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 455.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto commerciale e per geometri di Vasto ad accettare una donazione.

N. 455. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Vasto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5000 nominali in buoni del Tesoro, disposta in suo favore dal sig. Umberto Palazzi, per la istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome del figlio del donante dott. prof. Mario Palazzi, già insegnante dell'Istituto, morto in prigionia.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 456.

Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad accettare una donazione.

N. 456. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola normale superiore di Pisa viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore, con atti pubblici 14 novembre 1945, nn. 6941 e 6942, dalla signora Gina Tabet ved. Mendici, per L. 10.000 nominali in buoni del Tesoro 5 %, e dai coniugi Emma Ricci-Benucci e Pierfranco Ricci, per L. 50.000 nominali in buoni del Tesoro 5 %, nonchè otto volumi di opere scientifiche, per la istituzione, con gl'interessi del capitale anzidetto, di due reparti della biblioteca della Scuola medesima da intitolarsi, rispettivamente, al nome dei fratelli « Sergio e Paolo Mendici » e « Corso e Renzo Ricci ».

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1947

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 maggio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di None (Torino) e nomina del commissario straordinario al Comune.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Nel dicembre u. s., avendo rassegnato le dimissioni otto dei quindici consiglieri assegnati al comune di None (Torino), il Prefetto provvedeva ad assicurarne il provvisorio funzionamento a mezzo di un commissario e indiceva le elezioni suppletive ai sensi dell'art. 280, 2° comma del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Senonchè, dopo alcuni giorni, la maggioranza degli elettori firmava varie mozioni per chiedere invece lo scioglimento del Consiglio comunale e la rinnovazione delle elezioni generali, onde la Prefettura, in vista anche di probabili perturbamenti dell'ordine pubblico, resi possibili dalla grave tensione e dai profondi attriti fra le varie correnti politiche locali, sospendeva le elezioni suppletive che avrebbero dovuto aver luogo il 23 febbraio ultimo scorso.

Non essendosi ancora normalizzata la situazione ed essendo invece necessario ristabilire nel Comune l'amministrazione ordinaria, si rende ormai indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 323 del predetto testo unico, demandando così al corpo elettorale, in adesione anche ai voti espressi dalla maggioranza, la nomina di un nuovo Consiglio che ne rispecchi fedelmente le tendenze e le aspirazioni.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I. in cui è contemplata la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune nella persona del vice prefetto dottor Alessandro Albertengo.

Il Ministro: SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il relativo regolamento nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di None (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto avv. Alessandro Albertengo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1947

DE NICOLA

SCELBA

(2566)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Venezia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente dott. Giovanni Zuppello, sostituto procuratore generale della Repubblica presso detta Corte, perchè trasferito altrove;

Decreta:

Il dott. Grisolia Enrico, sostituto procuratore della Repubblica in funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dott. Zuppello Giovanni.

Roma, addì 13 maggio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1947
Registro Giustizia n. 10, foglio n. 365. — OLIVA

(2567)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1947.

Sostituzione del sequestratario della « Radion » Società anonima italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Radion » Società anonima italiana, con sede in Milano, via Giuseppina Lazzaroni n. 1, e nominato sequestratario l'ing. dott. Giorgio Corinaldi;

Ritenuto che il predetto ing. dott. Giorgio Corinaldi ha presentato le dimissioni dall'incarico e quindi occorre nominare sequestratario della suindicata azienda altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della « Radion » Società anonima italiana, con sede in Milano, il dott. Primo Rescigni in sostituzione dell'ing. dott. Giorgio Corinaldi.

Il dott. Primo Rescigni è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1947

Il Ministro: CAMPILLI

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1947.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 15 dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 agosto 1942;

Visto il provvedimento con il quale il Governo militare alleato ha nominato il dott. rag. Enea Fabrizi commissario straordinario della Cassa di risparmio di Lucca;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Alessandro Pfanner e avv. Natale Mancini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lucca, ente morale con sede in Lucca, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tagliavacche-Giudici Adriana avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 167 decisioni N. 92/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 23 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Tagliavacche-Giudici Adriana fu Carlo, nata a Pontedecimo l'8 febbraio 1891, abitante in Roma, Lungotevere delle Navi, 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Tagliavacche-Giudici Adriana contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 23 maggio 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2602)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Inefficacia dell'avviso relativo alla revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 121 del 29 maggio 1947.

Si comunica che in relazione al disposto dell'art. 37 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, l'avviso relativo alla revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili nel comune di Faicchio, già concessa al dottor De Nicola Girolamo fu Pietro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 29 maggio 1947, deve considerarsi come non pubblicato.

(2692)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 17 maggio 1947 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Cruciani Giuseppe, residente nel comune di Marsciano, distretto notarile di Perugia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 giugno 1947 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 6 giugno 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(2673)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto in data 15 maggio 1947 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. De Stefanis Secondo, residente nel comune di Racconigi, distretto notarile di Cuneo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 giugno 1947 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953

Roma, addì 6 giugno 1947

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(2674

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 febbraio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Corigliano Calabro (Cosenza), di un mutuo di L. 2.920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2639)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 maggio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), di un mutuo di L. 840.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2641)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 marzo 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Apice (Benevento), di un mutuo di L. 450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2642)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.